

NORME EDILIZIE PER «MILANINO» (31 LUGLIO 1909)\*

1. Tutte le costruzioni di compendio del «Milanino» devono contribuire ad affermare la caratteristica di villaggio-giardino ed a tale intento – oltre ad essere improntate a giusto decoro – si ritengono soggette alle norme edilizie esposte nei seguenti articoli:
2. Eccezion fatta per edifici speciali ad uso di pubblici uffici o ritrovi – da erigersi in lotti a ciò appositamente destinati – le case d'abitazione non potranno avere più di due piani, oltre al terreno, né occupare più di due quinti dell'area su cui sorgono. La parte di terreno, non occupata dai fabbricati, deve essere prevalentemente sistemata a giardino.
3. Sono ammesse le maggiori sopraelevazioni decorative, come torri, pinnacoli, mansarde e simili e si avverte che nel computo dell'area fabbricata (agli effetti della limitazione, di cui al precedente articolo) non si terrà conto delle costruzioni accessorie, come pensiline, terrazzi, verande, chioschi, ed in genere di tutti i manufatti, così isolati come infissi alle case a scopo di maggior eleganza e decoro edile.
4. Le case, agli effetti dei precedenti articoli, possono essere considerate isolatamente o riunite in gruppi di più edifici a condizione, in questo secondo caso, che il rapporto fra tutto il complesso dell'area fabbricata e quello dell'area libera, che ne è di compendio, si mantenga nel limite suesposto.
5. Tutte le fronti libere delle case devono

essere, pur semplicemente, ma pur convenientemente decorate, intendendosi con ciò di vietare i frontispizi nudi in corrispondenza ai divisorî.

6. Le divisioni interne fra le proprietà potranno essere costituite da reti metalliche, cancellate in legno o ferro, siepi e muri di cinta che non eccedano metri 3.

7. In pregio alle strade le proprietà saranno preferibilmente delimitate da cancellate in ferro su zoccolo di muratura oppure di pietra naturale od artificiale.

Potranno ammettersi anche muri di cinta, purché alti non più di 3 metri con copertina di pietra naturale od artificiale, decorata a riquadrature e lesene e muniti di cancello di ferro apribile fra pilastri di muro e di vivo.

8. Il piano di spiccatto delle case deve sempre essere superiore a quello delle strade, da cui hanno accesso, e le pendenze di terreno disposte in modo da favorire un facile scolo di pluviali.

9. Sono assolutamente vietati i pozzi a fondo perdente, mentre sono ammesse le cisterne stagne per la raccolta delle acque pluviali, destinate all'innaffiamento degli orti e giardini.

10. Le materie fecali ed acque lorde verranno raccolte in pozzi neri di perfetta impermeabilità. Sarà concesso l'uso di sfioratori colle discipline, di cui all'articolo seguente.

11. Lo scarico delle pluviali ed acque bian-

che potrà anche avvenire con tubi di cemento o tombature ordinarie in muratura: per quelle lorde o di sfioratore dei pozzi neri si dovranno usare canalizzazioni separate ed esclusivamente in ghisa o gres-ceramico. A cura dell'Unione Cooperativa si provvederà poi alla loro depurazione biologica prima dell'immissione nella fognatura di scarico nel torrente Seveso.

12. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione è fatto obbligo agli edificanti di presentare i tipi di relativi progetti alla Unione Cooperativa nell'intento che questa possa constatarne la corrispondenza alle presenti norme edilizie ed apporvi il visto d'approvazione.

\* Documento allegato alla Relazione predisposta da Luigi Buffoli per il Sindaco di Cusano sul Seveso in occasione della proposta di costruzione di un Villaggio-giardino nel territorio comunale, Archivio Comunale di Cusano Milanino, cart. 1909-1911, Cat. 1.